



Comune di Fratte Rosa

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 21 del 30-09-20

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 -
CONFERMA TARIFFE 2019 - APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE.**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

=====

AVALTRONI ALESSANDRO	P	CARBONARI DANILO	P
MASSI MARZIO	P	PAGINI TOMMASO	A
TORRISI ROSA	P	BONIFAZI MARIO	A
BERTI EMMA	P	GUIDUCCI EDMONDO	P
GORETTI DANIELE	P	SOGGIN LUCA	P
BERTI MATTEO	P		

=====

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

=====

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

BERTI EMMA
GORETTI DANIELE
BERTI MATTEO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari)**, e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45);

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento TARI, pubblicata sul portale del federalismo in data 10-11-2014, che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa come sopra riportata;

VISTO che il regolamento suddetto è stato modificato con i seguenti atti:

- Delibera di consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016;
- con le quali sono state, tra l'altro, approvate disposizioni regolamentari integrative;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe**. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: **«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»**;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità

di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili"**, il quale prevede, tra l'altro:

- **COMMA 5. I COMUNI POSSONO, IN DEROGA** all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ADOTTATE PER L'ANNO 2019, ANCHE PER L'ANNO 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 38-bis) "Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali"**

((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **«Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo.** Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.....;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento TARI** si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77** «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (GU n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) - **Articolo 106 – comma 3 bis** il quale prevede, per l'esercizio 2020, **CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **È DIFFERITO AL 30 SETTEMBRE 2020;**

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, rag. Gabriella Franceschetti, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

SI PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **DI APPLICARE LA DEROGA** prevista D.L. 17-03-2020 n.18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27 – **art.107 – comma 5, e pertanto DI APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, COME DA PROSPETTO ALLEGATO**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 3) **DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.**
- 4) **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, a seguito di votazione espressa per alzata di mano.

IL SINDACO

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. **21** del **30.09.2020**

PROPOSTA N. 21 DEL 24/09/2020 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020 -
CONFERMA TARIFFE 2019 - APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE.**

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, li 24/09/2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, li 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

N. 416 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 09-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Fratte Rosa, 09-10-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 09-10-20 al 24-10-2020
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 09-10-20 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 26-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

COMUNE DI FRATTE ROSA

Provincia di Pesaro e Urbino

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 **CONFERMA TARIFFE 2019**

*(applicazione deroga prevista D.L. 17-03-2020 n.18, convertito, con modificazioni,
con la LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27 – art.107 – comma 5)*

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 1 COMP	15.700,06	0,86	107,50	1,00	0,858628	93,029965
1 .2	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 2 COMP	17.127,52	0,94	89,74	1,80	0,938500	167,453938
1 .3	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 3 COMP	13.691,22	1,02	72,68	2,05	1,018373	190,711430
1 .4	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 4 COMP	6.857,66	1,10	36,56	2,60	1,098245	241,877911
1 .5	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 5 COMP	3.330,19	1,17	22,41	2,90	1,168133	269,786900
1 .6	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 6 COMP	302,00	1,23	2,30	3,40	1,228038	316,301883
1 .7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 1 COMP	936,00	8,86	11,00	1,00	8,845867	93,029965
1 .8	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 2 COMP	2.158,47	0,94	21,81	1,80	0,938500	167,453938
1 .9	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 3 COMP	878,96	1,02	5,70	2,05	1,018373	190,711430
1 .10	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 4 COMP	323,79	1,10	1,23	2,60	1,098245	241,877911
1 .11	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 5 COMP	192,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .12	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 6 COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 1 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	5.179,83	0,34	27,36	0,40	0,343451	37,211986
1 .2	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 2 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	2.816,45	0,37	17,23	0,72	0,375400	66,981575
1 .3	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 3 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	2.357,56	0,40	12,00	0,82	0,407349	76,284572

Piano finanziario Tari

1.4	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 4 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	1.415,06	0,44	6,29	1,04	0,439298	96,751164
1.5	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 5 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	731,93	0,46	3,71	1,16	0,467253	107,914760
1.6	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 6 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	232,00	0,49	1,00	1,36	0,491215	126,520753
1.7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 1 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	80,00	3,54	1,00	0,40	3,538347	37,211986
1.8	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 2 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	523,00	0,37	4,00	0,72	0,375400	66,981575
1.9	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 3 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	661,00	0,40	4,00	0,82	0,407349	76,284572
1.12	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 6 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.	501,18	0,00	3,50	0,00	0,000000	0,000000
1.4	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 4 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-USO D	757,97	0,27	3,50	0,65	0,274561	60,469477
1.7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 1 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-U	428,00	2,21	3,00	0,25	2,211466	23,257491
1.8	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 2 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-U	329,00	0,23	3,00	0,45	0,234625	41,863484
1.9	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 3 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-U	200,00	0,25	1,00	0,51	0,254593	47,677857
1.10	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 4 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-U	337,07	0,27	1,42	0,65	0,274561	60,469477
1.11	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 5 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-U	243,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000
1.12	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 6 COMP-DISTANZA CASSONETTO > 500 M.-U	1.085,30	0,00	3,41	0,00	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 1 COMP-USO DISCONTINUO	104,00	0,73	1,00	0,85	0,729834	79,075470
1.2	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 2 COMP-USO DISCONTINUO	323,78	0,79	2,21	1,53	0,797725	142,335847
1.3	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 3 COMP-USO DISCONTINUO	132,00	0,86	1,00	1,74	0,865617	162,104715
1.4	USO DOMESTICO-RESIDENTE -	1.070,00	0,93	6,00	2,21	0,933508	205,596224

Piano finanziario Tari

	4 COMP-USO DISCONTINUO						
1 .5	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 5 COMP-USO DISCONTINUO	246,00	0,99	1,00	2,46	0,992913	229,318865
1 .7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 1 COMP-USO DISCONTINUO	1.313,63	7,53	12,30	0,85	7,518987	79,075470
1 .8	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 2 COMP-USO DISCONTINUO	3.704,87	0,79	33,16	1,53	0,797725	142,335847
1 .9	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 3 COMP-USO DISCONTINUO	2.253,00	0,86	16,00	1,74	0,865617	162,104715
1 .10	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 4 COMP-USO DISCONTINUO	399,09	0,93	2,13	2,21	0,933508	205,596224
1 .11	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 5 COMP-USO DISCONTINUO	1.315,61	0,00	5,78	0,00	0,000000	0,000000
1 .12	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 6 COMP-USO DISCONTINUO	2.233,04	0,00	6,84	0,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-RESIDENTE - 4 COMP-USO DISCONTINUO- DISTANZA CASSONETT	340,00	0,27	2,00	0,65	0,274561	60,469477
1 .7	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 1 COMP-USO DISCONTINUO-DISTANZA CASSO	57,00	2,21	1,00	0,25	2,211466	23,257491
1 .9	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 3 COMP-USO DISCONTINUO-DISTANZA CASSO	49,27	0,25	0,30	0,51	0,254593	47,677857
1 .12	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 6 COMP-USO DISCONTINUO-DISTANZA CASSO	373,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .11	USO DOMESTICO-NON RESIDENTE - 5 COMP- RIDUZIONE PENSIONATI AIRE- USO	241,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	195,00	0,61	5,65	1,867584	1,588003
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	401,00	0,52	4,80	1,592039	1,349100
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	64,00	0,45	4,07	1,377726	1,143924
2 .7	ALBERGHI CON RISTORANTE	267,00	1,59	14,67	4,867965	4,123187
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, RESIDENCE, B&B, AFFITTA	296,00	1,02	9,39	3,122845	2,639177
2 .11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	814,00	1,47	13,55	4,500572	3,808397
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI EREDITO	149,00	0,86	7,89	2,632987	2,217583
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE	28,00	1,22	11,26	3,735168	3,164764
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	27,00	1,44	13,21	4,408723	3,712836
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUT	38,00	0,86	7,90	2,632987	2,220394
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	92,00	1,12	10,32	3,429007	2,900565
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ID	375,00	0,99	9,10	3,030997	2,557669
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, GOMMISTA	17,51	1,26	11,58	3,857633	3,254704
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	647,00	0,88	8,10	2,694220	2,276606
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	141,00	3,25	29,93	9,950244	8,412202
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	497,00	2,45	22,55	7,500953	6,337960
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI	107,05	1,92	17,64	5,878298	4,957943
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	220,00	1,92	17,60	5,878298	4,946701

Piano finanziario Tari

2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA TAGL.	33,00	4,23	38,90	12,950625	10,933334
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, RESIDENCE, B&B, AFFITTA- DISTANZA CASSONE	810,81	0,40	3,75	1,249138	1,055671
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, GOMMISTA- DISTANZA CASSONETTO	47,00	0,50	4,63	1,543053	1,301881
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, RESIDENCE, B&B, AFFITTA-USO DISCONTINUO	916,00	0,86	7,98	2,654419	2,243300